



COMUNE DI GENOVA

172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-308 del 01/10/2014

MODIFICA STATUTI “RI.GENOVA S.R.L.” E “S.P.IM. S.P.A.”

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 41 in data 16 Ottobre 2014.

Su proposta dell'Assessore alle Partecipazioni, dott. Francesco Miceli;

PREMESSO CHE:

- che con atto a rogito del notaio Lorenzo Anselmi in Genova del 14 dicembre 2005, n. 10613 rep. 47486 il complessivo ramo d'azienda relativo alle attività di ARRED S.p.A. nel centro storico di Genova veniva conferito, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, ad una società a responsabilità limitata appositamente costituita denominata Ri.genova – Riqualificazione urbana S.R.L., che subentrava pertanto in tutti i rapporti giuridici relativi alle attività conferite con la finalità di migliorarne l'organizzazione e implementare le ricadute positive sugli ambiti interessati da processi di riqualificazione urbana ed edilizia;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 25/05/2006 veniva autorizzato l'acquisto di quote di Ri.genova S.R.L. pari al 51% del capitale della stessa e la contestuale vendita a FILSE del 32% del capitale di ARRED.
- che l'operazione convenuta tra i due soci di riferimento FILSE, per conto della Regione Liguria, ed il Comune di Genova era attuata attraverso la costituzione di una nuova società di scopo cui conferire il ramo di azienda relativo all'attività sul centro storico (Ri.genova S.r.l) ed aveva le seguenti finalità:
 - distinguere patrimonialmente le attività connesse alla riqualificazione territoriale a livello regionale da quelle svolte nel centro storico genovese;
 - consentire al Comune di Genova il proseguimento e lo sviluppo delle funzioni relative alla promozione e gestione dei programmi complessi di recupero, configurazione ed attuazione di iniziative immobiliari, nonché di gestione e configurazione di interventi edilizi. Gli interventi previsti avevano raggiunto una dimensione tale da rendere opportuna la creazione di una specifica società;

- consentire alla Regione la riorganizzazione e la valorizzazione di ARRED quale strumento operativo a disposizione del governo regionale in grado di dare tempestiva attuazione alle politiche di intervento da esso attuate.

DATO ATTO CHE attualmente la società Ri.genova S.R.L.:

- risulta iscritta al Registro Imprese dal 30/12/2005, con codice fiscale e numero di iscrizione 01604410991, e con numero REA GE-421974;
- esercita attività di “promozione e attuazione di intervento di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-sanitaria del Comune di Genova e segnatamente del centro storico cittadino”;
- ha un ampio oggetto sociale, costituito dalla citata attività, che comprende in particolare l’attività edilizia di costruzione, ricostruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura, la gestione, locazione ed affitto di immobili per conto proprio o di terzi; la gestione di fondi finalizzati alle iniziative ed agli interventi di cui sopra, anche su incarichi conferiti da enti pubblici o privati, e nell’ambito della disciplina di apposite convenzioni; l’espletamento di consulenze, studi, analisi e servizi di assistenza tecnica; la possibilità di stipulare accordi, intese, convenzioni e contratti con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e soggetti privati, con imprese nazionali ed estere, e compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenuti utili; la possibilità di assumere partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed altre forme di associazione e di collaborazione tra imprese, purché strumentali al perseguimento delle attività contemplate nell’oggetto sociale; la facoltà di richiedere, assumere e rilasciare garanzie reali e personali, anche per conto e nell’interesse di terzi;
- non persegue scopo di lucro, pur dovendo improntare la propria attività al principio dell’economicità della gestione;
- è gestita da un consiglio di amministrazione investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limiti di sorta, con la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l’attuazione e il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o l’atto costitutivo riservano alla competenza assembleare.
- ha un capitale sociale di € 4.158.534,00 interamente versato;
- ha una compagine sociale, riferita al 28/04/2011, data dell’ultima modifica comunicata alla Camera di Commercio, costituita dal Comune di Genova, socio di maggioranza con una partecipazione del 74,71%, e da ARRED, con una partecipazione del 25,29%;
- è a pieno titolo società controllata dal Comune di Genova.

DATO ATTO ALTRESI’ CHE:

- con rogito del Notaio Lorenzo Anselmi in Genova, il 6 giugno 2014 è stata costituita la società “Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E S.p.A.”, per fusione delle preesistenti società “Agenzia Regionale per l’energia della Liguria – A.R.E Liguria S.p.A.”,

“Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio – A.R.R.E.D. S.p.A.” e “Infrastrutture Liguria S.R.L.”); tale atto è stato iscritto nel registro delle imprese di Genova in data 11 giugno 2014;

- la nuova società I.R.E. S.p.A., al 100% pubblica, subentrerà, quale socio di minoranza, e con una partecipazione del 25,29% già di ARRED S.p.A., nella compagine sociale di Ri.genova S.R.L.

RITENUTO CHE, proprio in quanto società controllata, ed esercente una essenziale attività di riqualificazione del territorio focalizzata sul centro storico cittadino, appare opportuno delineare e rafforzare attraverso lo statuto gli aspetti e le caratteristiche che meglio identificano la società come regolata secondo il regime del “in house providing”.

CONSIDERATO CHE:

- l’in house providing, quale modello di organizzazione e gestione dei servizi pubblici che la Pubblica Amministrazione può adottare senza ricorrere al libero mercato, trova origine dalla giurisprudenza comunitaria (a partire da Corte Giust. CE, 18 novembre 1999, causa C-107/98 – Teckal; Corte Giust. CE, 11 gennaio 2005, causa C-26/03 - Stadt Halle e RPL Lochau; Corte Giust. CE, 21 luglio 2005, causa C 231/03 - Corame; Corte Giust. CE, 13 ottobre 2005, causa C 458/03 - Parking Brixen GmbH; Corte Giust. CE, 10 novembre 2005, causa C-29/04 - Mödling o Commissione c/ Austria; Corte Giust. CE, 6 aprile 2006, causa C-410/04 - ANAV c/ Comune di Bari; Corte Giust. CE, 18 gennaio 2007, causa C-220/05 - Jean Auroux);
- la Corte di Giustizia, al fine di armonizzare i principi relativi alla tutela della concorrenza presenti nel Trattato CE con il potere di auto-organizzazione riconosciuto alle Pubbliche Amministrazioni, ha delineato le condizioni in base alle quali un’amministrazione aggiudicatrice può procedere all’affidamento di un servizio senza dover preventivamente esperire procedure ad evidenza pubblica, indicando pertanto due presupposti coesenziali:
 1. l’esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di un potere di controllo analogo a quello che esercita su propri uffici e servizi;
 2. la realizzazione della parte più importante della propria attività nei confronti della o delle Pubbliche Amministrazioni che la controllano.

RILEVATO CHE il secondo elemento risulta già operante, essendo l’attività di Ri.genova S.R.L. prevalentemente rivolta alla promozione, gestione e realizzazione di iniziative ed interventi di recupero edilizio ed urbanistico facenti capo al Comune di Genova.

CONSIDERATO CHE:

- per rendere sussistente anche il primo elemento occorre procedere ad una serie di modifiche statutarie che rendano l’attività societaria formalmente e sostanzialmente sottoposta ad un controllo c.d. “analogo” da parte del Comune di Genova;
- la sussistenza del controllo analogo della Pubblica Amministrazione su una società di diritto privato si ricava dal concorso dei seguenti elementi:
 1. l’oggetto sociale non deve essere esteso a settori disomogenei;
 2. il capitale sociale non deve essere aperto ai privati;

3. l'ambito territoriale di attività deve essere limitato entro i confini geografici del/i soggetto/i che partecipano alla società;
4. il sistema di amministrazione e controllo della società deve essere disegnato in modo tale da non concedere all'organo amministrativo della società poteri di gestione esercitabili autonomamente senza alcuna possibile ingerenza nella gestione della società e del servizio da parte dei soci pubblici.

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere ad una serie di modifiche statutarie che introducano più stringenti poteri di controllo finanziario e gestionale a favore dei soci pubblici, al fine di esercitare una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti della società Ri.genova S.R.L, e che, principalmente, consistono in:

1) una migliore riorganizzazione e ridefinizione dell'oggetto sociale che, pur nella sua ampiezza, sottolinei quale primaria l'attività di promozione, gestione e realizzazione di iniziative ed interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-ambientale (ARTICOLO 2);

2) la totale proprietà del capitale sociale da parte di soci pubblici, direttamente o per il tramite di altre società pubbliche, con conseguente ridefinizione del regime di circolazione delle quote sociali (ARTICOLI 1 e 4);

3) la previsione dell'esercizio da parte del Comune di Genova, socio di maggioranza, di un controllo analogo esercitato sia autonomamente, sia congiuntamente con altri soci pubblici per il tramite dell'organo assembleare della società nel quale siedono i loro rappresentanti, attraverso:

- a) le attribuzioni demandate dallo statuto all'Assemblea;
- b) l'esercizio di poteri ispettivi richiesta di documenti e/o chiarimenti mediante apposita struttura designata nel regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova;
- c) le disposizioni di controllo previste nei regolamenti del Comune di Genova;
- d) le procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale e consuntivazione secondo i tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune di Genova (CAPO III);

4) il rafforzamento delle funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della Società mediante l'introduzione di reportistica periodica e obblighi di comunicazione, come previsto dal Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova, recependone sostanzialmente gli articoli 15, 19, 20 e 22;

5) l'introduzione della preventiva autorizzazione dell'Assemblea ad atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico ed, in particolare:

- a) l'approvazione dei documenti di programmazione e del Piano Industriale, dei piani di investimento dei piani di assunzione del personale e degli indirizzi in materia di appalti e concessioni;
- b) la nomina dell'eventuale amministratore delegato ed attribuzione dei poteri gestionali;
- c) la contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio-lungo termine;
- d) l'acquisizione e cessione di immobili, forniture, beni e servizi per importi superiori ad € 200.000,00 che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, con deroga per cause straordinarie ed imprevedibili o per la

realizzazione di interventi urgenti; in tali ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne disporrà l'acquisizione con l'obbligo di riferire nella prima assemblea dei soci (ARTICOLO 9);
e) l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie;

6) la soggezione della società all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Genova, con obbligo che la società indichi la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese (ARTICOLO 11);

7) l'innalzamento a 4/5 del capitale sociale quale quorum previsto per le più rilevanti delibere riguardanti l'elezione di amministratori e sindaci, le modifiche dell'atto costitutivo e dell'oggetto sociale, o una rilevante modifica dei diritti dei soci (art. 2479 codice civile); modifica introdotta su esplicita richiesta del socio di minoranza;

8) l'introduzione della possibilità di adottare un Amministratore unico e/o un Sindaco unico in luogo dei tradizionali organi collegiali, fatti salvi gli obblighi di legge;

9) l'introduzione della durata del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico per un periodo non superiore a tre esercizi (ARTICOLO 23);

10) l'adeguamento della disposizione relativa alla sostituzione degli amministratori, che attualmente avviene per cooptazione (ARTICOLO 23);

11) l'introduzione del riferimento normativo alle cause di incompatibilità e ineleggibilità degli Amministratori in materia di Società controllate da pubbliche amministrazioni, e di parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo (ARTICOLO 23).

DATO ATTO CHE le suddette modifiche sono state recepite e disposte nel nuovo testo di statuto della società "Ri.genova S.R.L." che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A).

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del testo di statuto della società "Ri.genova S.R.L.", con le modifiche ed integrazioni sopra menzionate, al fine di sottoporlo alla formale approvazione dell'Assemblea straordinaria.

RITENUTO ALTRESI', di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a partecipare alla predetta Assemblea straordinaria, con facoltà di approvare il nuovo testo di statuto, eventualmente apportando le modifiche accessorie di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di dibattito assembleare.

S.P.IM. S.P.A.

PREMESSO CHE:

- SPIM S.p.A., Società per il Patrimonio Immobiliare S.p.A., è controllata al 100% dal Comune di Genova ed opera nel comparto immobiliare e, in particolare nella:
- costruzione, acquisto, vendita di immobili di qualsiasi natura;
- gestione e/o affitto di immobili propri e per conto terzi;

- esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di tutte le operazioni con-nesse e relative.
- La società è capogruppo di un'articolata struttura di imprese attraverso le quali la Civica Amministrazione, a partire dal 2000, ha realizzato, nel settore immobiliare, da un lato, il processo di dismissione del proprio patrimonio, dall'altro, importanti interventi di ricollocazione di attività di pubblico interesse.
- Con deliberazione C.C n. 25/2008, l'Ente ha avviato un processo di riorganizzazione del gruppo medesimo, finalizzato, mediante la riduzione del numero delle società operanti nel settore, nonché la re-identificazione della missione operativa di alcune di esse, ad ottenere migliori economie di scala e prevedibile risparmi di costi.
- Con deliberazione G.C. 64/2010 il progetto di riordino del gruppo è stato attuato consentendo di realizzare e migliorare l'efficienza del gruppo anche attraverso alcune operazioni straordinarie:
 - fusione per incorporazione di SCM scpa in SPIM spa;
 - scissione totale di Tono Due spa, con l'attribuzione, al socio SPIM degli elementi attivi e passivi afferenti il patrimonio immobiliare strumentale nonché della partecipazione di controllo nella società San Bartolomeo srl, e alla società Tono degli elementi attivi e passivi afferenti il patrimonio immobiliare abitativo.

DATO ATTO CHE la società SPIM detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- Tono spa (socio al 100%), che ha la gestione dell'intero patrimonio immobiliare abitativo appartenente al Gruppo;
- SGM Scpa (socio al 25%) società che nasce per la gestione del mercato ortofrutticolo cittadino;
- Svi srl in liquidazione (socio al 100%);
- S. Bartolomeo srl (socio al 55%);
- Nuova Fiera 100%;

CONSIDERATA la richiesta trasmessa in data 10 settembre 2014 al Comune di Genova, in qualità di socio, da parte della Società e rivolta all'approvazione, in sede di successiva assemblea straordinaria, di alcune modifiche statutarie che la stessa società ritiene funzionali ad un migliore gestione societaria.

RITENUTO di acconsentire alle modifiche statutarie proposte dalla società, anche in considerazione di quanto previsto dal Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova in termini di pianificazione e reportistica a carico delle società partecipate.

RITENUTO PERTANTO necessario ed opportuno procedere ad una serie di modifiche nello statuto della società S.P.Im. S.p.A. che introducano:

- 1) lo strumento della posta elettronica certificata (pec) per la convocazione dei soci in Assemblea;
- 2) lo strumento della teleconferenza o videoconferenza per la tenuta delle assemblee dei soci;
- 3) la possibilità per l'Amministratore unico di rilasciare fidejussioni.

DATO ATTO CHE le suddette modifiche sono state recepite e disposte nel nuovo testo di statuto della società “S.P.Im. S.p.A.” che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B).

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del testo di statuto della società “S.P.Im. S.p.A”, con le modifiche ed integrazioni sopra menzionate, al fine di sottoporlo alla formale approvazione dell’Assemblea straordinaria.

RITENUTO ALTRESI’, di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a partecipare alla predetta Assemblea straordinaria, con facoltà di approvare il nuovo testo di statuto, eventualmente apportando le modifiche accessorie di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di dibattito assembleare.

VISTI:

- lo statuto della società “Ri.genova S.R.L.”;
- lo statuto della società “S.P.Im. S.p.A.”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss. mm. e ii;
- il Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova.

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare il testo dello statuto della società “Ri.genova S.R.L.” che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A) al fine di sottoporlo all’approvazione delle Assemblea straordinaria;
- 2) di approvare il testo dello statuto della società “S.P.Im. S.p.A.” che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO B) al fine di sottoporlo all’approvazione delle Assemblea straordinaria;
- 3) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a partecipare alle predette Assemblee straordinarie, con facoltà di approvare i nuovi testi di statuto, eventualmente apportando le modifiche accessorie di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di dibattito assembleare;
- 4) di dare mandato alle Direzioni competenti di provvedere agli adempimenti di propria competenza;

- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 172 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-308 DEL 01/10/2014

OGGETTO: MODIFICA STATUTI "RIGENOVA S.R.L." E "S.P.IM. S.P.A."

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A- Statuto Rigenova

Allegato B- Statuto Spim

Il Dirigente
[Dott.ssa Lidia Bocca]

(In Vigore)
STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - SOCI -
DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione
"RI.GENOVA – RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.”.

Articolo 2

L'attività della Società, che ne costituisce l'oggetto sociale, è mirata alla
promozione e all'attuazione di interventi di recupero edilizio ed urbanistico e
di riqualificazione urbana e socio-ambientale nell'ambito del Comune di
Genova e segnatamente nel centro Storico cittadino.

In particolare, la suddetta attività riguarda:

- a) La promozione, la gestione e la realizzazione di iniziative e interventi di
recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-

(Nuova Versione)
STATUTO

**CAPO I: DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE -
SOCI - DURATA**

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione
"RI.GENOVA – RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.”.

**Il capitale sociale dovrà appartenere esclusivamente a soci pubblici,
come appresso indicato all'Art. 4, che deterranno le quote sociali direttamente
e/o per il tramite di società pubbliche.**

**Non saranno in ogni caso validi, nei confronti della società, i passaggi
di partecipazioni in violazione del precedente comma.**

**La società opera secondo il modello c.d. "in house" ed è soggetta al
controllo analogo da parte dei soci, esercitato dagli stessi nelle forme previste
dal presente Statuto.**

Articolo 2

L'attività della Società, che ne costituisce l'oggetto sociale, è mirata alla
promozione e all'attuazione di interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di
riqualificazione urbana e socio-ambientale nell'ambito del Comune di Genova e
segnatamente nel centro Storico cittadino.

In particolare, la suddetta attività riguarda:

- a) La promozione, la gestione e la realizzazione di iniziative e interventi di
recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-

ambientale, ivi inclusa l'attività edilizia ed in particolare la costruzione e la ricostruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura, la gestione e/o la locazione e l'affitto di immobili per conto proprio o di terzi;

- b) La gestione, anche su incarichi conferiti da enti pubblici o da soggetti privati e nell'ambito della disciplina di apposite convenzioni, di fondi finalizzati alle iniziative alle iniziative e agli interventi di cui sopra, da attuarsi anche in coordinamento con gli enti ed i soggetti competenti;
- c) L'espletamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, di consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico-economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e/o realizzare programmi che rientrino nell'oggetto sociale.

Nell'ambito delle predette attività, la Società può stipulare accordi, intese, convenzioni e contratti con le Amministrazioni pubbliche, con enti pubblici e soggetti privati, con altre imprese nazionali ed estere, nonché compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Nell'ambito dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre attivare ogni procedura finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per la realizzazione dei suddetti interventi di recupero, anche singolarmente considerati, e compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi segnatamente compresi i contratti di leasing, ritenuti utili al fine del conseguimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese, società, consorzi, g.e.i.e., raggruppamenti temporanei di imprese, joint ventures e in qualunque altra forma di associazione o di collaborazione tra imprese, purché strumentali al perseguimento delle attività contemplate dall'oggetto sociale medesimo; ed altresì richiedere, assumere e rilasciare garanzie reali e personali, anche per conto e nell'interesse di terzi.

Sono tassativamente precluse le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico

ambientale, ivi inclusa l'attività edilizia ed in particolare la costruzione e la ricostruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura, la gestione e/o la locazione e l'affitto di immobili per conto proprio o di terzi;

- b) La gestione, anche su incarichi conferiti da enti pubblici o da soggetti privati e nell'ambito della disciplina di apposite convenzioni, di fondi finalizzati alle iniziative alle iniziative e agli interventi di cui sopra, da attuarsi anche in coordinamento con gli enti ed i soggetti competenti;
- c) L'espletamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, di consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico-economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e/o realizzare programmi che rientrino nell'oggetto sociale.

Nell'ambito delle predette attività, la Società può stipulare accordi, intese, convenzioni e contratti con le Amministrazioni pubbliche, con enti pubblici e soggetti privati, con altre imprese nazionali ed estere, nonché compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Nell'ambito dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre attivare ogni procedura finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per la realizzazione dei suddetti interventi di recupero, anche singolarmente considerati, e compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi segnatamente compresi i contratti di leasing, ritenuti utili al fine del conseguimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese, società, consorzi, g.e.i.e., raggruppamenti temporanei di imprese, joint ventures e in qualunque altra forma di associazione o di collaborazione tra imprese, purché strumentali al perseguimento delle attività contemplate dall'oggetto sociale medesimo; ed altresì richiedere, assumere e rilasciare garanzie reali e personali, anche per conto e nell'interesse di terzi.

Sono tassativamente precluse le attività di raccolta del risparmio tra il

e di esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria, assicurativa e in quella degli intermediari in valori mobiliari.

La Società, per il perseguimento del proprio oggetto sociale, potrà avvalersi sia di personale e mezzi propri che di personale e mezzi messi a sua disposizione dai propri soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti. La Società non persegue scopo di lucro, pur dovendo improntare la propria attività al principio dell'economicità della gestione.

Articolo 3

La società ha sede nel Comune di Genova. Potranno essere istituite o soppresse con deliberazione dell'organo amministrativo agenzie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, purché in Italia.

Articolo 4

Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro di Soci.

Oltre all'ARRED S.p.A, la cui costituzione è avvenuta per previsione di legge della Regione Liguria in funzione strumentale della stessa per gli interventi di recupero edilizio urbano, potranno essere Soci della Società il Comune di Genova e gli altri enti pubblici territoriali e non territoriali, le società con partecipazione di controllo pubblica e/o strumentali di enti pubblici e i consorzi tra i soggetti predetti.

Articolo 5

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Società stessa

pubblico e di esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria, assicurativa e in quella degli intermediari in valori mobiliari.

La Società, per il perseguimento del proprio oggetto sociale, potrà avvalersi sia di personale e mezzi propri che di personale e mezzi messi a sua disposizione dai propri soci, compatibilmente con le loro esigenze istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti, **nonché di servizi offerti dai soci stessi.** La Società non persegue scopo di lucro, pur dovendo improntare la propria attività al principio dell'economicità della gestione.

Articolo 3

La società ha sede nel Comune di Genova. Potranno essere istituite o soppresse con deliberazione dell'organo **assembleare** agenzie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, purché in Italia.

Articolo 4

Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro di Soci.

Oltre all' **I.R.E.** S.p.A, la cui costituzione è avvenuta per previsione di legge della Regione Liguria in funzione strumentale della stessa per gli interventi di recupero edilizio urbano, potranno essere Soci della Società il Comune di Genova e gli altri enti pubblici territoriali e non territoriali, le società pubbliche e/o strumentali di enti pubblici e i consorzi tra i soggetti predetti.

Articolo 5

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo che sarà necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Società stessa per la realizzazione del proprio oggetto sociale.

per la realizzazione del proprio oggetto sociale.

**CAPITALE – QUOTE – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -
PRELAZIONE - TRASFERIMENTO E PEGNO DELLE QUOTE**

Articolo 6

Il capitale sociale è di euro quattromilionicentocinquantottomilacinquecentotrentaquattro (€ 4.158.534,00) diviso in quote ai sensi di legge.

Ogni Socio, purché in regola con l'esecuzione del conferimento, ha diritto a un (1) voto nelle Assemblee della Società per ogni euro compreso nella sua quota.

Anche gli altri diritti sociali, partecipativi ed economici, spettano ai Soci in misura proporzionale alle quote dei partecipazione da essi rispettivamente possedute.

I contitolari delle quote devono nominare un rappresentante comune a norma degli articoli 1105 e 1106 del Codice civile e rispondono solidalmente delle obbligazioni a queste pertinenti.

In caso di richiamo, da parte del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico, del versamento di decimi residui a copertura dei conferimenti in denaro, ove detti versamenti non vengano eseguiti dai Soci nei termini fissati decorrerà a carico dei Soci morosi e a favore della Società l'interesse sulle somme dovute nella misura di tre (3) punti percentuali eccedenti il saggio ufficiale di sconto corrente nel tempo, in ragione d'anno, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del Codice civile.

Articolo 7

CAPO II: CAPITALE – QUOTE – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI - PRELAZIONE - TRASFERIMENTO E PEGNO DELLE QUOTE

Articolo 6

Il capitale sociale è di euro quattromilioni centocinquantottomila cinquecentotrentaquattro (€ 4.158.534,00) diviso in quote ai sensi di legge.

Ogni Socio, purché in regola con l'esecuzione del conferimento, ha diritto a un (1) voto nelle Assemblee della Società per ogni euro compreso nella sua quota.

Anche gli altri diritti sociali, partecipativi ed economici, spettano ai Soci in misura proporzionale alle quote dei partecipazione da essi rispettivamente possedute.

I contitolari delle quote devono nominare un rappresentante comune a norma degli articoli 1105 e 1106 del Codice civile e rispondono solidalmente delle obbligazioni a queste pertinenti.

In caso di richiamo, da parte del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico, del versamento di decimi residui a copertura dei conferimenti in denaro, ove detti versamenti non vengano eseguiti dai Soci nei termini fissati decorrerà a carico dei Soci morosi e a favore della Società l'interesse sulle somme dovute nella misura di tre (3) punti percentuali eccedenti il saggio ufficiale di sconto corrente nel tempo, in ragione d'anno, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 del Codice civile.

Articolo 7

Le quote sociali possono essere trasferite unicamente a Soci pubblici o a terzi che rivestano la qualifica di soggetti pubblici ai sensi dell'Art. 4 del presente Statuto.

In caso di trasferimento, sia ad altri Soci sia a terzi, delle quote, ovvero di

In caso di trasferimento, sia ad altri Soci sia a terzi, delle quote, ovvero di qualunque dei diritti ad esse afferenti, è riservato a ciascun Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

Pertanto, il Socio che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria quota o relativi diritti è obbligato ad offrirli preventivamente in vendita agli altri Soci, con l'indicazione del prezzo e delle altre condizioni della cessione, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi ai rispettivi domicili figuranti sul Libro dei Soci, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli oblati potranno esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante nel termine di trenta (30) giorni successivi alla data di ricevimento dell'offerta mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Qualora, in sede di esercizio del diritto di prelazione, sorgano contestazioni in ordine al prezzo dichiarato per la vendita della quota o relativi diritti, gli oblati potranno, nello stesso termine di trenta (30) giorni, adire un Collegio di tre Arbitratori, tutti nominati dal presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Genova, il cui funzionamento sarà regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in materia di arbitrato societario e, in quanto compatibili, dalle norme di rito stabilite dal Codice di procedura civile in materia di arbitrato. Detto Collegio di Arbitratori esprimerà un giudizio inappellabile, che tenga conto del valore reale della quota o dei diritti offerti in vendita, sulla base dell'effettiva consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali alla data della formulazione dell'offerta, nonché di ogni altra circostanza rilevante al riguardo.

Le Parti, offerente ed oblati, dovranno, nei quindici (15) giorni successivi alla comunicazione del valore, dichiarare impegnativamente la rispettiva disponibilità alla vendita e all'acquisto, che dovranno avvenire, previa corresponsione del prezzo, entro e non oltre i venti (20) giorni successivi.

Nel caso di mancato esercizio delle facoltà ad essi attribuite nei commi

qualunque dei diritti ad esse afferenti, è riservato a ciascun Socio, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

Pertanto, il Socio che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria quota o relativi diritti è obbligato ad offrirli preventivamente in vendita agli altri Soci, con l'indicazione del prezzo e delle altre condizioni della cessione, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi ai rispettivi domicili figuranti sul Libro dei Soci, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione **o Amministratore unico.**

Gli oblati potranno esercitare il diritto di prelazione ad essi spettante nel termine di trenta (30) giorni successivi alla data di ricevimento dell'offerta mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata all'offerente e al Presidente del Consiglio di amministrazione **o Amministratore unico.**

Qualora, in sede di esercizio del diritto di prelazione, sorgano contestazioni in ordine al prezzo dichiarato per la vendita della quota o relativi diritti, gli oblati potranno, nello stesso termine di trenta (30) giorni, adire un Collegio di tre Arbitratori, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Genova, il cui funzionamento sarà regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, in materia di arbitrato societario e, in quanto compatibili, dalle norme di rito stabilite dal Codice di procedura civile in materia di arbitrato. Detto Collegio di Arbitratori esprimerà un giudizio inappellabile, che tenga conto del valore reale della quota o dei diritti offerti in vendita, sulla base dell'effettiva consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali alla data della formulazione dell'offerta, nonché di ogni altra circostanza rilevante al riguardo.

Le Parti, offerente ed oblati, dovranno, nei quindici (15) giorni successivi alla comunicazione del valore, dichiarare impegnativamente la rispettiva disponibilità alla vendita e all'acquisto, che dovranno avvenire, previa corresponsione del prezzo, entro e non oltre i venti (20) giorni successivi.

Nel caso di mancato esercizio delle facoltà ad essi attribuite nei commi precedenti, gli oblati non potranno più avanzare doglianze o pretese, neppure se in seguito risultasse che il prezzo e le condizioni praticate dall'acquirente della quota

precedenti, gli oblati non potranno più avanzare doglianze o pretese, neppure se in seguito risultasse che il prezzo e le condizioni praticate dall'acquirente della quota o dei diritti relativi erano diversi da quelli indicati nell'offerta o nel giudizio del Collegio degli Arbitratori, ovvero che era diverso il soggetto a cui la quota stessa o i relativi diritti siano stati trasferiti, purché il trasferimento abbia avuto luogo entro i successivi sessanta (60) giorni od entro il maggior termine eventualmente indicato nell'offerta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, la quota o relativi diritti offerti in vendita verranno ripartiti tra questi in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, restando ciascuno comunque vincolato all'acquisto della minore quantità risultante dal riparto.

Nella comunicazione concernente l'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere indicato anche se il Socio intenda esercitare la prelazione per le quote o relativi diritti per i quali altri Soci non avessero esercitato l'analogo diritto di prelazione ad essi spettanti.

In ogni caso, il diritto di prelazione suddetto, comunque esercitato, dovrà riguardare l'intera quota o relativi diritti posti in vendita.

Il diritto di prelazione non opera nel caso di intestazione della quota da un Socio a una società fiduciaria che detenga la quota per conto dello stesso, né in quello di reintestazione della quota dalla società fiduciaria al Socio proprio fiduciante.

Le quote di partecipazione non possono essere trasferite a terzi, sottoposte a pegno - salvo il caso di costituzione di pegno che non preveda l'esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio e di quello in cui i creditori siano banche o istituti finanziari operanti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - o a qualsiasi vincolo, o donate a terzi, senza il previo gradimento espresso dal Consiglio di amministrazione con deliberazione motivata e palese, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta

o dei diritti relativi erano diversi da quelli indicati nell'offerta o nel giudizio del Collegio degli Arbitratori, ovvero che era diverso il soggetto a cui la quota stessa o i relativi diritti siano stati trasferiti, purché il trasferimento abbia avuto luogo entro i successivi sessanta (60) giorni od entro il maggior termine eventualmente indicato nell'offerta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, la quota o relativi diritti offerti in vendita verranno ripartiti tra questi in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, restando ciascuno comunque vincolato all'acquisto della minore quantità risultante dal riparto.

Nella comunicazione concernente l'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere indicato anche se il Socio intenda esercitare la prelazione per le quote o relativi diritti per i quali altri Soci non avessero esercitato l'analogo diritto di prelazione ad essi spettanti.

In ogni caso, il diritto di prelazione suddetto, comunque esercitato, dovrà riguardare l'intera quota o relativi diritti posti in vendita.

Il diritto di prelazione non opera nel caso di intestazione della quota da un Socio a una società fiduciaria che detenga la quota per conto dello stesso, né in quello di reintestazione della quota dalla società fiduciaria al Socio proprio fiduciante.

Le quote di partecipazione non possono essere trasferite a terzi, sottoposte a pegno - salvo il caso di costituzione di pegno che non preveda l'esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio e di quello in cui i creditori siano banche o istituti finanziari operanti ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - o a qualsiasi vincolo, o donate a terzi, senza il previo gradimento espresso **dall'Assemblea dei soci** con deliberazione motivata e palese, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

dei suoi componenti.

Il previo gradimento del Consiglio di amministrazione soci è necessario anche nell'ipotesi di cessione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale.

Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente causa del Socio non sia oggettivamente dotato, in relazione alla sua consistenza patrimoniale, di capacità finanziaria e commerciale idonea per il perseguimento dell'oggetto sociale, e ciò anche in considerazione delle future e prevedibili necessità di finanziamento della Società; ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, anche per l'attività da lui esercitata, in contrasto con l'interesse sociale.

Articolo 8

La Società, previa conforme deliberazione dell'assemblea, può emettere titoli di debito.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 2483 del Codice civile.

Il previo gradimento **dell'Assemblea dei soci** è necessario anche nell'ipotesi di cessione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale.

Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente causa del Socio non sia oggettivamente dotato, in relazione alla sua consistenza patrimoniale, di capacità finanziaria e commerciale idonea per il perseguimento dell'oggetto sociale, e ciò anche in considerazione delle future e prevedibili necessità di finanziamento della Società; ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga o possa porsi, anche per l'attività da lui esercitata, in contrasto con l'interesse sociale.

Articolo 8

La Società, previa conforme deliberazione dell'assemblea, può emettere titoli di debito.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 2483 del Codice civile.

CAPO III: ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Articolo 9

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico:

- **approvazione dei documenti di programmazione e del Piano Industriale, dei piani di investimento, dei piani di assunzione del personale e degli indirizzi in materia di appalti e concessioni;**
- **nomina dell'eventuale amministratore delegato ed attribuzione dei poteri gestionali;**
- **contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio-**

lungo termine che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione;

• acquisizione e cessione di immobili, beni e servizi per importi superiori a € 200.000 (duecentomila) che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione; tale limite può essere derogato qualora, per cause straordinarie e imprevedibili, si renda necessaria la realizzazione di interventi urgenti. In tali ipotesi l'organo amministrativo ne dispone l'acquisizione con l'obbligo di riferire nella prima assemblea dei soci per la necessaria ratifica da parte della stessa.

• accordi di natura associativa riportati nel 3° e 4° comma del presente articolo (accordi, intese, convenzioni, partecipazioni e interessenze in altre imprese, società, consorzi, g.e.i.e., raggruppamenti temporanei di imprese, joint ventures, altra forma di associazione o di collaborazione tra imprese).

Quando l'organo amministrativo intenda adottare deliberazioni di cui al comma precedente, il Presidente, o in alternativa l'Amministratore Unico, o l'Amministratore delegato, se nominato, formula una proposta di deliberazione da sottoporre a tutti i soci pubblici, almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale o Sindaco unico, ove previsto dalla vigente normativa, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Uffici competenti.

Articolo 10

Il bilancio consuntivo e di esercizio della Società, approvato dall'Assemblea entro i termini di legge, corredata dalla relazione del Collegio sindacale o del Sindaco unico, nonché degli altri documenti illustrativi, deve

essere trasmesso a tutti i soci pubblici.

Articolo 11

La società indica la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Articolo 12

I soci, fra i quali il Comune di Genova, titolare della maggioranza del capitale sociale, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, attraverso:

- l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'Assemblea;**
- il controllo, attraverso gli strumenti di comunicazione posti a carico dell'organo amministrativo dai successivi articoli 13, 14, 15, 16 e 17, dell'andamento della gestione societaria e della rispondenza della stessa agli obiettivi ed indirizzi assegnati di soci medesimi;**
- l'esercizio, mediante apposita struttura designata nel proprio regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti.**

Allo scopo di agevolare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico – finanziario da parte dei soci, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria dei soci pubblici stessi.

Articolo 13

Fatte salve le attività di rendicontazione previste, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico riferisce ai soci mediante relazione scritta almeno due volte l'anno.

Inoltre presenta ai soci:

- entro il 15 ottobre, la Relazione Previsionale Aziendale, come meglio dettagliato al successivo art. 14, contenente fra l'altro la bozza del bilancio di previsione per l'anno successivo ed il successivo triennio insieme alla relazione illustrativa;
- entro il 31 luglio, la relazione illustrativa, come meglio dettagliato al successivo art. 15, sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio per il raffronto con i dati previsionali;
- Entro il 20 febbraio, la Relazione finale, come meglio dettagliato al successivo art. 17, sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione.

Articolo 14

Per la definizione degli indirizzi strategici da parte dei soci la società trasmette ai soci stessi, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di

copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni ad personam, fringe benefits e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati di cui all'articolo 8;

f) il piano annuale degli acquisti.

La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal Collegio sindacale o dal Sindaco unico.

Articolo 15

Entro il 31 luglio di ciascun anno la società relaziona i soci sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché i soci assumano le eventuali azioni correttive.

La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili; sulla nomina e sulla revoca degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale, nonché sui rispettivi compensi; sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; sull'eventuale emissione di titoli di debito; sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulle materie attinenti la liquidazione della Società; e, in ogni caso, sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

concluse con finalità di controllo strategico.

La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal Collegio sindacale o dal Sindaco unico.

Articolo 16

Il presidente del Collegio sindacale o il Sindaco unico invia all'azionista, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Articolo 17

Entro il 20 febbraio di ciascun anno le società predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dai soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione, affinché gli stessi possano verificare il grado di raggiungimento degli indirizzi strategici.

CAPO IV: ASSEMBLEA

Articolo 18 (ex 9)

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili; sulla nomina e sulla revoca degli Amministratori **o Amministratore unico**, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, **o del Sindaco unico**, nonché sui rispettivi compensi; sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; sull'eventuale emissione di titoli di debito; sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulle materie attinenti la liquidazione della Società; e, in ogni caso, sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dall'atto costitutivo.

Articolo 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai Soci, al loro domicilio risultante dal Libro dei Soci, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con la precisazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che, ove, l'Assemblea come sopra convocata vada deserta, la stessa possa tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o siano informati della riunione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale in carica, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno. In considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura della Società a all'attività che ne costituisce l'oggetto, L'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro centottanta 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono inoltre soggetti alla preventiva autorizzazione assembleare tutti quegli atti indicati all'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 19 (ex 10)

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dell'atto costitutivo, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai Soci, al loro domicilio risultante dal Libro dei Soci, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con la precisazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che, ove, l'Assemblea come sopra convocata vada deserta, la stessa possa tenersi in seconda convocazione, in data diversa dalla prima, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o siano informati della riunione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, **o Amministratore unico**, e del Collegio sindacale, **o Sindaco unico**, in carica, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno. In considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura della Società a all'attività che ne costituisce l'oggetto, L'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di amministrazione **o dall'Amministratore unico** entro **centoventi (120)** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11

Per la costituzione e il funzionamento dell'Assemblea, nonché per l'intervento ad essa dei Soci, valgono le norme dell'articolo 2479-bis del Codice civile.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro soggetto, anche non socio, richiamandosi a tal fine le disposizioni dell'articolo 2372 del Codice civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega; accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita; dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto delle norme di legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice-presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-presidente, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, gli intervenuti designano un Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Articolo 20 (ex 11)

Per la costituzione e il funzionamento dell'Assemblea, nonché per l'intervento ad essa dei Soci, valgono le norme dell'articolo 2479-bis del Codice civile, **fatto salvo che per le delibere di cui ai punti 2) 3), 4) e 5) del 2° comma dell'art. 2479 c.c., per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale.**

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro soggetto, anche non socio, richiamandosi a tal fine le disposizioni dell'articolo 2372 del Codice civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega; accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita; dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto delle norme di legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 21 (ex 12)

L'assemblea è presieduta **dall'Amministratore unico o** dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice-presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche del Vice-presidente, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, gli intervenuti designano un Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio,

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato da chi la presiede e dal Segretario che, nei casi espressamente previsti dalla legge, dovrà essere un Notaio. Valgono le disposizioni dell'articolo 2479-bis, quarto comma, del Codice civile.

Articolo 13

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2479-bis, terzo comma, del Codice civile.

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

Articolo 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, la quale provvederà altresì a determinare il numero dei componenti di tale organo.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea, ogni Euro compreso nella quota dà diritto ad esprimere un (1) voto per la nomina di un solo Consigliere.

Risulteranno eletti coloro che, nell'ordine, avranno ricevuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza dei Consiglieri da eleggere.

Il Consiglio di amministrazione, dura in carica tre (3) esercizi e i suoi membri sono rieleggibili senza limite di volte. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, ed eventualmente il Vice-presidente del

designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato da chi la presiede e dal Segretario che, nei casi espressamente previsti dalla legge, dovrà essere un Notaio. Valgono le disposizioni dell'articolo 2479-bis, quarto comma, del Codice civile.

Articolo 22 (ex 13)

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dall'articolo 2479-bis, terzo comma, del Codice civile.

CAPO V: AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

Articolo 23 (ex 14)

La società è amministrata **da un Amministratore unico, ovvero** da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I Consiglieri sono nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Società controllate da pubbliche amministrazioni avuto anche riguardo alle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa pro tempore vigente, e di parità di genere nell' accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Il Consiglio di amministrazione, **o l'Amministratore unico**, dura in carica **per un periodo non superiore a tre esercizi**. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, ed eventualmente il Vice-presidente del

Consiglio stesso, determinandone le attribuzioni – qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare uno (1) degli Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirlo per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati nell'atto costitutivo o dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decadrà e gli Amministratori rimasti in carica, oltre a provvedere alle incombenze dell'ordinaria amministrazione, dovranno convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio medesimo.

Qualora invece vengano a mancare tutti gli Amministratori, sarà il Collegio sindacale a provvedere alle incombenze dell'ordinaria amministrazione della Società e alla convocazione dell'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Il compenso al Consiglio di amministrazione è deliberato dall'Assemblea. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o deleghe di poteri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Gli amministratori sono esonerati dall'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice civile.

Articolo 15

Il Consiglio di amministrazione si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio sindacale.

Consiglio stesso, determinandone le attribuzioni – qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare uno (1) degli Amministratori, **provvederà l'Assemblea con propria deliberazione**. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati nell'atto costitutivo o dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decadrà e gli Amministratori rimasti in carica, oltre a provvedere alle incombenze dell'ordinaria amministrazione, dovranno convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio medesimo.

Qualora invece vengano a mancare tutti gli Amministratori, **ovvero Amministratore unico**, sarà il Collegio sindacale, **o il Sindaco unico**, a provvedere alle incombenze dell'ordinaria amministrazione della Società e alla convocazione dell'Assemblea affinché provveda al rinnovo del Consiglio di amministrazione **o dell'Amministratore unico**.

Il compenso al Consiglio di amministrazione **o all'Amministratore unico** è deliberato dall'Assemblea. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o deleghe di poteri è deliberata **dal** Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale o Sindaco unico, **con preventiva delibera assembleare**.

Gli amministratori sono esonerati dall'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice civile.

Articolo 24 (ex 15)

Il Consiglio di amministrazione si raduna sia presso la sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio sindacale **o Sindaco unico**.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età

Il Consiglio di amministrazione è convocato con lettera raccomandata spedita almeno cinque (5) giorni prima della data stabilita per la riunione a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno quarantotto (48) ore prima di quella per la quale è convocata la riunione medesima.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario, designato dagli intervenuti anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Le decisioni del Consiglio d'amministrazione - ad eccezione di quelle relative alla formazione del progetto di bilancio e di quelle di cui al successivo articolo 23 – possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai suoi componenti.

assenza o impedimento, dal Vice-presidente, se nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, ovvero nel caso in cui non sia stato nominato un Vice-presidente, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con lettera raccomandata **o con P.E.C. (posta elettronica certificata)** spedita almeno cinque (5) giorni prima della data stabilita per la riunione a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno quarantotto (48) ore prima di quella per la quale è convocata la riunione medesima.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 25 (ex 16)

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto da chi lo presiede e dal Segretario, designato dagli intervenuti anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Le decisioni del Consiglio d'amministrazione - ad eccezione di quelle relative alla formazione del progetto di bilancio e di quelle di cui al successivo articolo 32 – possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai suoi componenti.

La consultazione scritta deve avvenire su iniziativa di uno o più Amministratori e consiste in una proposta di delibera che viene inviata, in forma scritta, a tutti gli Amministratori e, per un controllo di legittimità, ai componenti il Collegio sindacale con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta deve risultare il testo della decisione da adottare. Il testo in questione deve esprimere chiaramente gli argomenti oggetto della decisione e deve contenere quanto necessario per assicurare una corretta informazione sugli stessi.

Gli Amministratori proponenti provvedono a sottoscrivere in segno di approvazione il testo della decisione proposta.

Gli Amministratori, entro il termine indicato nella proposta, decorrente dalla ricezione della documentazione, rispondono indicando il loro assenso o il loro diniego in calce alla proposta stessa e provvedono alla sottoscrizione della risposta.

La risposta deve pervenire al Presidente del Consiglio di amministrazione entro il termine ivi indicato con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La mancanza di risposta entro il termine indicato sarà considerata astensione. La decisione del Consiglio si intende formata nel momento in cui pervengono al Presidente le risposte di tutti gli Amministratori o, in mancanza, alla scadenza di cui al paragrafo precedente del presente articolo. Il Presidente provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti gli Amministratori nonché ai componenti il Collegio sindacale indicando: il nominativo degli Amministratori favorevoli, contrari e astenuti; la data in cui si è formata la decisione; e trasmettendo loro una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione

La consultazione scritta deve avvenire su iniziativa di uno o più Amministratori e consiste in una proposta di delibera che viene inviata, in forma scritta, a tutti gli Amministratori e, per un controllo di legittimità, ai componenti il Collegio sindacale **o al Sindaco unico** con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta deve risultare il testo della decisione da adottare. Il testo in questione deve esprimere chiaramente gli argomenti oggetto della decisione e deve contenere quanto necessario per assicurare una corretta informazione sugli stessi.

Gli Amministratori proponenti provvedono a sottoscrivere in segno di approvazione il testo della decisione proposta.

Gli Amministratori, entro il termine indicato nella proposta, decorrente dalla ricezione della documentazione, rispondono indicando il loro assenso o il loro diniego in calce alla proposta stessa e provvedono alla sottoscrizione della risposta.

La risposta deve pervenire al Presidente del Consiglio di amministrazione entro il termine ivi indicato con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La mancanza di risposta entro il termine indicato sarà considerata astensione. La decisione del Consiglio si intende formata nel momento in cui pervengono al Presidente le risposte di tutti gli Amministratori o, in mancanza, alla scadenza di cui al paragrafo precedente del presente articolo. Il Presidente provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti gli Amministratori nonché ai componenti il Collegio sindacale **o al Sindaco unico** indicando: il nominativo degli Amministratori favorevoli, contrari e astenuti; la data in cui si è formata la decisione; e trasmettendo loro una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto vengono

scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto vengono trascritte nell'apposito libro contenente le deliberazioni del Consiglio, nel quale sono riportati gli elementi di cui al paragrafo precedente.

La documentazione relativa al procedimento di formazione della decisione è conservata a cura degli Amministratori.

Articolo 17

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, al Vice-presidente, se nominato, e/o ad uno o più Amministratori, compreso il potere di nominare procuratori speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, del Codice civile.

trascritte nell'apposito libro contenente le deliberazioni del Consiglio, nel quale sono riportati gli elementi di cui al paragrafo precedente.

La documentazione relativa al procedimento di formazione della decisione è conservata a cura degli Amministratori.

Articolo 26 (ex 17)

Il Consiglio di amministrazione o **Amministratore unico** è investito dei **necessari poteri** per la gestione ordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano alla competenza dell'assemblea, fermo quanto disposto nel capo III del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, **specificando i limiti di tale delega**, parte dei suoi poteri al Presidente, al Vice-presidente, se nominato, e/o ad uno o più Amministratori, compreso il potere di nominare procuratori speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

La nomina di un Amministratore delegato è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Non sono delegabili le materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, del Codice civile.

Non sono inoltre delegabili:

1) predisposizione ai fini dell'autorizzazione assembleare nonché adozione delle direttive programmatiche contenenti le priorità, gli obiettivi e le linee strategiche atte a definire la politica aziendale;

2) predisposizione ai fini dell'autorizzazione assembleare nonché adozione del piano industriale;

3) predisposizione ai fini dell'autorizzazione assembleare nonché adozione del piano degli investimenti e degli obiettivi;

4) predisposizione ai fini dell'autorizzazione assembleare nonché

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ovvero l'Amministratore unico, può nominare un Direttore generale attribuendogli i poteri connessi alla carica e determinandone la retribuzione.

Articolo 18

La rappresentanza legale e negoziale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti -, con facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici ed arbitri, e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, spetta al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Essa può altresì essere conferita dal Consiglio al Vice-presidente e a ciascuno degli Amministratori delegati, ove siano stati nominati, nell'ambito dei poteri

adozione del piano annuale degli acquisti;

5) proposta ai fini dell'approvazione assembleare di assunzione di finanziamenti ed emissione di prestiti obbligazionari;

6) concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da Società controllate, a sensi dell'art. 2359, cod. civ.;

7) definizione di contratti tra la Società e uno dei Soci (o Società controllate, controllanti o soggette allo stesso controllo di uno dei Soci, ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.).

8) proposta ai fini dell'approvazione assembleare di stipula di quegli accordi di natura associativa riportati nel 3° e 4° comma dell'art. 2 del presente Statuto (accordi, intese, convenzioni, partecipazioni e interessenze in altre imprese, società, consorzi, g.e.i.e., raggruppamenti temporanei di imprese, joint ventures, altra forma di associazione o di collaborazione tra imprese).

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ovvero l'Amministratore unico, può nominare un Direttore generale attribuendogli i poteri connessi alla carica e determinandone la retribuzione.

Articolo 27 (ex 18)

La rappresentanza legale e negoziale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione - ordinaria, amministrativa, tributaria, speciale ed arbitrale, compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti -, con facoltà di nominare procuratori, munendoli dei relativi poteri, nonché consulenti tecnici ed arbitri, e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, spetta **all'Amministratore unico** o al Presidente del Consiglio d'amministrazione.

Essa può altresì essere conferita dal Consiglio al Vice-presidente e a ciascuno degli Amministratori delegati, ove siano stati nominati, nell'ambito dei

ad essi rispettivamente conferiti.

COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE

Articolo 19

La società può nominare il collegio sindacale o il Sindaco unico. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Salvo diversa determinazione dell'assemblea, la società è controllata – per quanto attiene sia al controllo sulla legalità dell'amministrazione sia al controllo contabile – dal collegio sindacale, composto da tre (3) Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, e due (2) supplenti, nominato dall'Assemblea e funzionante a' sensi di legge.

L'Assemblea, all'atto della nomina, determina l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale resta in carica per tre (3) esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed i suoi membri sono rieleggibili senza limite di volte.

poteri ad essi rispettivamente conferiti.

CAPO VI: COLLEGIO SINDACALE – SINDACO UNICO – CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28 (ex 19)

La società può nominare il collegio sindacale o il Sindaco unico. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Salvo diversa determinazione dell'assemblea, **e salvo quanto disposto al capo III del presente statuto in tema di controllo analogo**, la società è controllata – per quanto attiene sia al controllo sulla legalità dell'amministrazione sia al controllo contabile – **dal Sindaco unico o dal collegio sindacale**, composto da tre (3) Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, e due (2) supplenti, **che devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti; il Collegio sindacale, o il Sindaco unico, è nominato dall'Assemblea in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Società controllate da Pubbliche Amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo, ed è funzionante a' sensi di legge.**

Il Collegio sindacale o Sindaco unico, salva diversa determinazione dell'Assemblea, e fatti salvi i casi in cui la legge prevede obbligatoriamente che la revisione legale dei conti debba essere affidata ad un revisore o ad una società di revisione, è pure incaricato della revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis cod. civ. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti funziona a norma di legge.

L'Assemblea, all'atto della nomina, determina l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio sindacale, **ovvero del Sindaco unico**. Il Collegio sindacale **o Sindaco unico** resta in carica per tre (3) esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed i suoi membri sono rieleggibili senza limite di volte.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione, se almeno uno dei Sindaci effettivi si trova presso la sede sociale o gli uffici della Società, si considera ivi tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, ai fini della stesura e della sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO – RECESSO – ESCLUSIONE

Articolo 20

In caso di aumento del capitale sociale, l'Assemblea che lo delibera può altresì deliberare che questo possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a soggetti non soci, dando adeguata motivazione dell'esclusione o della limitazione del diritto d'opzione altrimenti esistente per i Soci. In tal caso spetta ai Soci dissenzienti il diritto di recesso.

Articolo 21

I Soci hanno diritto di recedere dalla Società – oltreché nel caso previsto all'articolo precedente – esclusivamente nei casi espressamente contemplati dall'articolo 2473 del Codice civile.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice civile, spetta altresì ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del Codice civile

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione, se almeno uno dei Sindaci effettivi si trova presso la sede sociale o gli uffici della Società, si considera ivi tenuta; altrimenti si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio, ai fini della stesura e della sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

CAPO VII: MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO – RECESSO – ESCLUSIONE

Articolo 29 (ex 20)

In caso di aumento del capitale sociale, l'Assemblea che lo delibera può altresì deliberare che questo possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a soggetti non soci, dando adeguata motivazione dell'esclusione o della limitazione del diritto d'opzione altrimenti esistente per i Soci. In tal caso spetta ai Soci dissenzienti il diritto di recesso.

Tale offerta di quote a soggetti non soci deve avvenire nel limite dei vincoli alla circolazione delle quote sociali imposti dall'art. 1 del presente statuto.

Articolo 30 (ex 21)

I Soci hanno diritto di recedere dalla Società – oltreché nel caso previsto all'articolo precedente – esclusivamente nei casi espressamente contemplati dall'articolo 2473 del Codice civile.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice civile, spetta altresì ai Soci il diritto

medesimo.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione alla Società stessa e per essa al presidente del Consiglio di amministrazione - mediante lettera raccomandata, da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e dell'entità della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

In tale ipotesi il Consiglio di amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici (15) giorni dalla data in cui ne sia venuto esso stesso a conoscenza. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se venga deliberato lo scioglimento della Società stessa.

Il Socio recedente ha diritto alla liquidazione della quota per la quale abbia esercitato il recesso.

Il valore al quale la quota deve essere liquidata è determinato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato della quota stessa e di ogni altra circostanza rilevante al riguardo.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una delle materie suscettibili di dar luogo all'esercizio del diritto

di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater del Codice civile medesimo.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione alla Società stessa e per essa al presidente del Consiglio di amministrazione **o all'Amministratore unico** - mediante lettera raccomandata, da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e dell'entità della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

In tale ipotesi il Consiglio di amministrazione **o l'Amministratore unico** è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici (15) giorni dalla data in cui ne sia venuto esso stesso a conoscenza. Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se venga deliberato lo scioglimento della Società stessa.

Il Socio recedente ha diritto alla liquidazione della quota per la quale abbia esercitato il recesso.

Il valore al quale la quota deve essere liquidata è determinato dal Consiglio di amministrazione **o dall'Amministratore unico**, sentito il parere del Collegio sindacale **o Sindaco unico**, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato della quota stessa e di ogni altra circostanza rilevante al riguardo.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici (15) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una delle materie suscettibili di dar luogo all'esercizio del diritto di recesso.

di recesso.

Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il Socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del medesimo diritto, si opponga alla determinazione del valore compiuta dall'Organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di stima di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349, comma primo, del Codice civile. Il Consiglio di amministrazione offre in opzione la quota del Socio recedente agli altri Soci in proporzione all'entità delle rispettive partecipazioni.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici (15) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendosi un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote in relazione alle quali i Soci abbiano dichiarato di voler recedere e che siano rimaste inoptate.

Le quote eventualmente rimaste inoptate possono essere collocate dall'Organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento presso terzi delle quote anzidette, queste vengono rimborsate ai Soci recedenti mediante acquisto da parte della Società, utilizzando utili regolarmente accertati o riserve disponibili.

In assenza di utili e di riserve disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della

Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il Socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del medesimo diritto, si opponga alla determinazione del valore compiuta dall'Organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di stima di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica l'articolo 1349, comma primo, del Codice civile. Il Consiglio di amministrazione offre in opzione la quota del Socio recedente agli altri Soci in proporzione all'entità delle rispettive partecipazioni.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici (15) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendosi un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta (30) giorni e non superiore a sessanta (60) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote in relazione alle quali i Soci abbiano dichiarato di voler recedere e che siano rimaste inoptate.

Le quote eventualmente rimaste inoptate possono essere collocate dall'Organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento presso terzi delle quote anzidette, queste vengono rimborsate ai Soci recedenti mediante acquisto da parte della Società, utilizzando utili regolarmente accertati o riserve disponibili.

In assenza di utili e di riserve disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società.

Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto, del Codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente clausola, si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 e, ove le stesse necessitino di integrazione, quelle dell'articolo 2437 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 22

Il Socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi, può essere escluso a norma dell'articolo 2473-bis del Codice civile.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei Soci della Società - e non dei soli Soci intervenuti in Assemblea - calcolata per teste, non comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il Socio di cui sia stata proposta l'esclusione.

Al fine della determinazione del rimborso della quota del socio escluso si applica la previsione dell'articolo precedente.

Articolo 23

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società interamente controllata, nonché in caso di fusione per incorporazione della Società in un'altra società che la controlli interamente, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2501-ter del Codice civile e, ove la Società sia l'incorporante, anche di quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società della

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto, del Codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente clausola, si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 e, ove le stesse necessitino di integrazione, quelle dell'articolo 2437 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili.

Articolo 31 (ex 22)

Il Socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi, può essere escluso a norma dell'articolo 2473-bis del Codice civile.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei Soci della Società - e non dei soli Soci intervenuti in Assemblea - calcolata per teste, non comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il Socio di cui sia stata proposta l'esclusione.

Al fine della determinazione del rimborso della quota del socio escluso si applica la previsione dell'articolo precedente.

Articolo 32 (ex 23)

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società interamente controllata, nonché in caso di fusione per incorporazione della Società in un'altra società che la controlli interamente, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza **dell'organo assembleare**, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2501-ter del Codice civile e, ove la Società sia l'incorporante, anche di quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.

In caso di fusione per incorporazione nella Società di un'altra società della

quale essa possieda almeno il novanta (90) per cento delle azioni o delle quote, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza del Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2, ed alla condizione che l'iscrizione a cui l'incorporante deve provvedere a norma dell'articolo 2501-ter, terzo comma, sia eseguita almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte dell'incorporanda.

BILANCIO – UTILI

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Successivamente alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione o redige il bilancio da sottoporre, corredato dalla propria relazione sulla gestione sociale, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 25

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque (5) per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali enunciati dal presente Statuto, secondo deliberazione dell'Assemblea.

SCIoglimento

quale essa possieda almeno il novanta (90) per cento delle azioni o delle quote, la decisione in ordine alla fusione, da farsi constare per atto pubblico, è di competenza ~~del Consiglio di amministrazione~~, **dell'organo assembleare**, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2, ed alla condizione che l'iscrizione a cui l'incorporante deve provvedere a norma dell'articolo 2501-ter, terzo comma, sia eseguita almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte dell'incorporanda.

CAPO VIII: BILANCIO – UTILI

Articolo 33 (ex 24)

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Successivamente alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione o **l'Amministratore unico** redige il bilancio da sottoporre, corredato dalla propria relazione sulla gestione sociale, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 34 (ex 25)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque (5) per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali enunciati dal presente Statuto, secondo deliberazione dell'Assemblea, **ed in conformità alle disposizioni in materia di Società pubbliche**.

CAPO IX: SCIoglimento

Articolo 26

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

FORO COMPETENTE

Articolo 27

Per qualsiasi controversia comunque concernente, anche in via accessoria e/o consequenziale, la Società e la sua attività, nonché l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto sociale, che possa instaurarsi tra i Soci ovvero tra questi e la Società e/o gli Organi sociali (considerati anche individualmente ed anche nelle persone dei loro membri), e viceversa, come pure in seno agli Organi sociali, sarà competente a giudicare in via esclusiva il Foro di Genova.

CLAUSOLA FINALE

Articolo 28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice civile in materia di società a responsabilità limitata nonché le disposizioni delle leggi speciali in materia di società partecipate da enti pubblici con finalità di recupero edilizio ed urbanistico.

Articolo 35 (ex 26)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

CAPO X: FORO COMPETENTE

Articolo 36 (ex 27)

Per qualsiasi controversia comunque concernente, anche in via accessoria e/o consequenziale, la Società e la sua attività, nonché l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto sociale, che possa instaurarsi tra i Soci ovvero tra questi e la Società e/o gli Organi sociali (considerati anche individualmente ed anche nelle persone dei loro membri), e viceversa, come pure in seno agli Organi sociali, sarà competente a giudicare in via esclusiva il Foro di Genova.

CAPO XI: CLAUSOLA FINALE

Articolo 37 (ex 28)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice civile in materia di società a responsabilità limitata nonché **alle** disposizioni delle leggi speciali in materia di società partecipate da enti pubblici con finalità di recupero edilizio ed urbanistico.

NUOVO STATUTO DI spim –

Testi a confronto

(Testo Vigente)	(Testo modificato)
STATUTO SOCIALE	STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA	DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA
Articolo 1	Articolo 1
La Società per Azioni di cui al presente statuto ha la denominazione di “Società per il Patrimonio Immobiliare – S.P.Im. – S.p.A.”.	La Società per Azioni di cui al presente statuto ha la denominazione di “Società per il Patrimonio Immobiliare – S.P.Im. – S.p.A.”.
Articolo 2	Articolo 2
La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
<ul style="list-style-type: none">– l’attività edilizia ed in particolare la costruzione, l’acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura; la gestione e/o l’affitto di immobili propri e per conto terzi; l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto;– la partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per Enti pubblici e privati in genere, per Enti statali e militari;– la presa in concessione, l’assunzione di forniture, l’assunzione e l’esecuzione di lavori stradali, autostradali, aeroportuali, ferroviari, marittimi, idraulici, idroelettrici, minerari, di bonifica, di trasformazione fondiaria, di edilizia civile ed industriale, nonché per gasdotti, oleodotti, elettrodotti, acquedotti, fognature e	<ul style="list-style-type: none">– l’attività edilizia ed in particolare la costruzione, l’acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura; la gestione e/o l’affitto di immobili propri e per conto terzi; l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tutte le operazioni connesse e relative con questo oggetto;– la partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per Enti pubblici e privati in genere, per Enti statali e militari;– la presa in concessione, l’assunzione di forniture, l’assunzione e l’esecuzione di lavori stradali, autostradali, aeroportuali, ferroviari, marittimi, idraulici, idroelettrici, minerari, di bonifica, di trasformazione fondiaria, di edilizia civile ed industriale, nonché per gasdotti, oleodotti, elettrodotti, acquedotti, fognature e

<p>sistemazione idraulica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione di acquedotti, di impianti di erogazione di gas, di depurazione di impianti e servizi in genere per uso pubblico e privato; - l'effettuazione di impianti di irrigazione, sollevamento, potabilizzazione e depurazione; - l'elaborazione e lo sviluppo dei dati nel proprio centro anche per conto terzi; lo studio e la realizzazione di programmi e procedure contabili, amministrative, scientifiche, finanziarie ed economiche mediante l'uso e la utilizzazione anche di mini-computers, la realizzazione di programmi di stampa, anche di tutto quanto può essere visualizzato su monitor o memorizzato su dischi o su microfilm, mediante il collegamento con stampanti, inclusi grafici e disegni, con la possibilità di trasmettere il tutto a distanza; - la promozione e la realizzazione della costruzione ed il successivo mantenimento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destinata ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all'ingrosso nel Comune di Genova, circoscrizione 5 Valpolcevera, quartiere 6, Bolzaneto, il tutto nel rispetto delle disposizioni e delle finalità di cui alla Legge Regione Liguria n. 1/2007 e successive modifiche e/o integrazioni. Per lo svolgimento della predetta attività la società potrà stipulare contratti di locazione e altri contratti aventi quale finalità quella di consentire l'utilizzo, anche frazionato, degli spazi e delle strutture che costituiscono il complesso del mercato generale ortofrutticolo. <p>La Società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ritenute utili o necessarie; b) assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in Società o imprese aventi 	<p>sistemazione idraulica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione di acquedotti, di impianti di erogazione di gas, di depurazione di impianti e servizi in genere per uso pubblico e privato; - l'effettuazione di impianti di irrigazione, sollevamento, potabilizzazione e depurazione; - l'elaborazione e lo sviluppo dei dati nel proprio centro anche per conto terzi; lo studio e la realizzazione di programmi e procedure contabili, amministrative, scientifiche, finanziarie ed economiche mediante l'uso e la utilizzazione anche di mini-computers, la realizzazione di programmi di stampa, anche di tutto quanto può essere visualizzato su monitor o memorizzato su dischi o su microfilm, mediante il collegamento con stampanti, inclusi grafici e disegni, con la possibilità di trasmettere il tutto a distanza; - la promozione e la realizzazione della costruzione ed il successivo mantenimento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destinata ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all'ingrosso nel Comune di Genova, circoscrizione 5 Valpolcevera, quartiere 6, Bolzaneto, il tutto nel rispetto delle disposizioni e delle finalità di cui alla Legge Regione Liguria n. 1/2007 e successive modifiche e/o integrazioni. Per lo svolgimento della predetta attività la società potrà stipulare contratti di locazione e altri contratti aventi quale finalità quella di consentire l'utilizzo, anche frazionato, degli spazi e delle strutture che costituiscono il complesso del mercato generale ortofrutticolo. <p>La Società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ritenute utili o necessarie; b) assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in Società o imprese aventi
--	--

<p>oggetto analogo, affine o connesso al proprio e cedere interessenze e partecipazioni;</p> <p>c) compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, attiva e passiva, comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale;</p> <p>d) contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, prestare e richiedere garanzie, rilasciare e richiedere fideiussioni, concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale.</p>	<p>oggetto analogo, affine o connesso al proprio e cedere interessenze e partecipazioni;</p> <p>c) compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, attiva e passiva, comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale;</p> <p>d) contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, prestare e richiedere garanzie, rilasciare e richiedere fideiussioni, concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>La Società ha sede nel Comune di Genova.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>La Società ha sede nel Comune di Genova.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società si intende risultante dal Libro dei Soci.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società si intende risultante dal Libro dei Soci.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.</p>
<p style="text-align: center;">CAPITALE</p>	<p style="text-align: center;">CAPITALE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 136.324.000,00 (centotrentasei milioni trecentoventiquattromila virgola zero zero) suddiviso in numero 136.324</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 136.324.000,00 (centotrentasei milioni trecentoventiquattromila virgola zero zero) suddiviso in numero 136.324</p>

<p>(centotrentaseimila trecentoventiquattro) azioni da Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e di crediti.</p> <p>Il capitale sociale dovrà essere detenuto per tutta la durata della Società in misura complessiva non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dal Comune di Genova.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.</p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo. La vendita o cessione delle azioni a non soci, è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci.</p> <p>A tal fine il socio venditore informerà gli altri della sua intenzione di vendita, comunicando il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni di vendita.</p> <p>Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione, i soci, se interessati, dovranno comunicare al venditore, per raccomandata A.R., la loro intenzione di esercitare o meno la prelazione.</p> <p>Qualora qualche socio non eserciti tale diritto, lo stesso spetterà proporzionalmente agli altri soci che ne manifestino l'intenzione. In ogni caso il diritto di prelazione suddetto, comunque esercitato, dovrà riguardare l'intera partecipazione posta in vendita.</p> <p>In mancanza di tale comunicazione, o in caso di rinuncia, il socio venditore potrà trasferire la partecipazione di sua proprietà al suddetto proposto acquirente – anche</p>	<p>(centotrentaseimila trecentoventiquattro) azioni da Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimento di beni in natura e di crediti.</p> <p>Il capitale sociale dovrà essere detenuto per tutta la durata della Società in misura complessiva non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dal Comune di Genova.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.</p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo. La vendita o cessione delle azioni a non soci, è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci.</p> <p>A tal fine il socio venditore informerà gli altri della sua intenzione di vendita, comunicando il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni di vendita.</p> <p>Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione, i soci, se interessati, dovranno comunicare al venditore, per raccomandata A.R., la loro intenzione di esercitare o meno la prelazione.</p> <p>Qualora qualche socio non eserciti tale diritto, lo stesso spetterà proporzionalmente agli altri soci che ne manifestino l'intenzione. In ogni caso il diritto di prelazione suddetto, comunque esercitato, dovrà riguardare l'intera partecipazione posta in vendita.</p> <p>In mancanza di tale comunicazione, o in caso di rinuncia, il socio venditore potrà trasferire la partecipazione di sua proprietà al suddetto proposto acquirente – anche</p>
--	--

<p>persona giuridica – alle condizioni indicate nell’offerta di prelazione.</p> <p>Nel caso in cui il socio venditore sia una persona giuridica, il presente articolo non sarà applicabile alle cessioni in favore di Società del Gruppo a cui lo stesso appartiene. Per Società del Gruppo si intende la Società controllante e tutte le Società che direttamente o indirettamente siano controllate da quest’ultima.</p> <p>Addivenendosi ad aumenti di capitale, anche mediante emissione di azioni privilegiate, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall’organo amministrativo in una o più volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorrerà l’interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal consiglio stesso, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art. 2344 cod. civ..</p> <p>La Società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.</p> <p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Articolo 8</p> <p>L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Essa è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile e può essere convocata anche fuori della sede sociale, ma in una località del territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>L’assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedano ovvero qualora la Società sia tenuta alla redazione del</p>	<p>persona giuridica – alle condizioni indicate nell’offerta di prelazione.</p> <p>Nel caso in cui il socio venditore sia una persona giuridica, il presente articolo non sarà applicabile alle cessioni in favore di Società del Gruppo a cui lo stesso appartiene. Per Società del Gruppo si intende la Società controllante e tutte le Società che direttamente o indirettamente siano controllate da quest’ultima.</p> <p>Addivenendosi ad aumenti di capitale, anche mediante emissione di azioni privilegiate, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.</p> <p>I versamenti sulle azioni sono richiesti dall’organo amministrativo in una o più volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorrerà l’interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal consiglio stesso, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall’art. 2344 cod. civ..</p> <p>La Società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.</p> <p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Articolo 8</p> <p>L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Essa è ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civile e può essere convocata anche fuori della sede sociale, ma in una località del territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>L’assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedano ovvero qualora la Società sia tenuta alla redazione del</p>
--	--

<p>bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni della eventuale dilazione dovranno essere indicate dall'Organo Amministrativo nella Relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ..</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, salvo quanto stabilito dall'art. 2351 cod. civ..</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Amministratore Unico, se nominato, o dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, ogni qual volta lo si ritenga opportuno, mediante avviso, contenente le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 2366, comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.</p> <p>Peraltro, l'assemblea è validamente costituita anche se non sono osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>Inoltre l'Assemblea potrà essere convocata ai sensi dell'art. 2367 cod. civ..</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.</p>	<p>bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni della eventuale dilazione dovranno essere indicate dall'Organo Amministrativo nella Relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ..</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, salvo quanto stabilito dall'art. 2351 cod. civ..</p> <p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Amministratore Unico, se nominato, o dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, ogni qual volta lo si ritenga opportuno, mediante avviso, contenente le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 2366, comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso l'invio mediante posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.</p> <p>Peraltro, l'assemblea è validamente costituita anche se non sono osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>Inoltre l'Assemblea potrà essere convocata ai sensi dell'art. 2367 cod. civ..</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni nel merito.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni nel merito.</p> <p>Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>L'Assemblea – col voto della maggioranza dei presenti – elegge di volta in volta il proprio Presidente.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>L'Assemblea – col voto della maggioranza dei presenti – elegge di volta in volta il proprio Presidente.</p> <p>Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>Per la validità delle costituzioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, come pure per la validità delle loro deliberazioni, vale il disposto degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>Per la validità delle costituzioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, come pure per la validità delle loro deliberazioni, vale il disposto degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Nei casi di Legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Nei casi di Legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio.</p>
<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di tre componenti.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di tre componenti. I Consiglieri sono nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Società controllate da pubbliche amministrazioni avuto anche riguardo alle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa pro tempore vigente, e di parità di genere nell' accesso agli organi di amministrazione e controllo.</p>
<p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>	<p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Se nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intende</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>Se nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intende</p>

<p>decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea, a cura del Collegio dei Sindaci, per la nomina di tutti gli Amministratori.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>Sia il Presidente che il Vice Presidente, se nominato, durano in carica per la durata del mandato degli Amministratori.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Il Presidente o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali può aver luogo anche con telegramma o telefax, da trasmettere come sopra, almeno tre giorni prima. La convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza ed il relativo Ordine del Giorno.</p> <p>Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri di</p>	<p>decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea, a cura del Collegio dei Sindaci, per la nomina di tutti gli Amministratori.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli Amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>Sia il Presidente che il Vice Presidente, se nominato, durano in carica per la durata del mandato degli Amministratori.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19</p> <p>Il Presidente o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza nei quali può aver luogo anche con telegramma o telefax, da trasmettere come sopra, almeno tre giorni prima. La convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza ed il relativo Ordine del Giorno.</p> <p>Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri di</p>
--	--

<p>Amministrazione e tutti i Sindaci Effettivi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti; in caso di parità di voti, la proposta si ha per respinta.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale di cui al successivo articolo sul relativo libro sociale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio devono constare dall'apposito libro, con verbale redatto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>I verbali delle adunanze devono essere approvati, se esistente, dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>All'Amministratore Unico sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la facoltà di rilasciare fidejussioni.</p>	<p>Amministrazione e tutti i Sindaci Effettivi.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 20</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti; in caso di parità di voti, la proposta si ha per respinta.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale di cui al successivo articolo sul relativo libro sociale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio devono constare dall'apposito libro, con verbale redatto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>I verbali delle adunanze devono essere approvati, se esistente, dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22</p> <p>All'Amministratore Unico sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la facoltà di rilasciare fidejussioni.</p>
---	--

<p>Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea.</p> <p>Sono attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Sia l'Amministratore Unico che il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di nominare direttori, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti della delega, nonché la remunerazione ai sensi di legge, il tutto nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;">COMPENSI E RAPPRESENTANZA LEGALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24</p>	<p>Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea.</p> <p>Sono attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Sia l'Amministratore Unico che il Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di nominare direttori, nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti della delega, nonché la remunerazione ai sensi di legge, il tutto nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;">COMPENSI E RAPPRESENTANZA LEGALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 24</p>
--	--

<p>I compensi e le eventuali partecipazioni agli utili spettanti all'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea. Spetta, inoltre, all'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di revocazione e cassazione; la suddetta rappresentanza spetta pure a quegli altri Amministratori ai quali siano stati delegati poteri dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 23 dello Statuto nei limiti dei poteri così delegati.</p>	<p>I compensi e le eventuali partecipazioni agli utili spettanti all'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea. Spetta, inoltre, all'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti anche per giudizi di revocazione e cassazione; la suddetta rappresentanza spetta pure a quegli altri Amministratori ai quali siano stati delegati poteri dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 23 dello Statuto nei limiti dei poteri così delegati.</p>
<p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi, eletti dall'assemblea che nomina anche due Sindaci Supplenti. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di Legge ed in particolare essere revisori contabili iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia. Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, scelto fra i tre Sindaci Effettivi. L'Assemblea determina l'emolumento per il Presidente del Collegio Sindacale e per i</p>	<p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 26</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi, eletti dall'assemblea che nomina anche due Sindaci Supplenti. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di Legge ed in particolare essere revisori contabili iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della giustizia. Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, scelto fra i tre Sindaci Effettivi. L'Assemblea determina l'emolumento per il Presidente del Collegio Sindacale e per i</p>

<p>Sindaci Effettivi.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p style="text-align: center;">CONTROLLO CONTABILE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione muniti dei requisiti previsti dalla legge; l'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina il Revisore contabile o la Società di revisione e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.</p> <p style="text-align: center;">BILANCIO E RIPARTO UTILI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio con il conto profitti e perdite, con la nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p>Gli utili netti, dopo aver destinato almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti</p>	<p>Sindaci Effettivi.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.</p> <p style="text-align: center;">CONTROLLO CONTABILE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27</p> <p>Il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione muniti dei requisiti previsti dalla legge; l'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, nomina il Revisore contabile o la Società di revisione e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.</p> <p style="text-align: center;">BILANCIO E RIPARTO UTILI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 28</p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio con il conto profitti e perdite, con la nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 29</p> <p>Gli utili netti, dopo aver destinato almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti</p>
--	--

o destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

**SCIoglimento – CONTROLLO E OBBLIGHI NEI CONFRONTI
DEL COMUNE DI GENOVA - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 30

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 31

Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

o destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

**SCIoglimento – CONTROLLO E OBBLIGHI NEI CONFRONTI
DEL COMUNE DI GENOVA - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 30

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 31

Per la definizione degli indirizzi strategici di cui all'art. 170, D.lgs. 267 del 2000, alla cui realizzazione la Società deve tendere nel triennio successivo alla loro adozione da parte del Comune di Genova, l'Organo Amministrativo trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, al Comune di Genova la Relazione Previsionale Aziendale.

La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

- g) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
- h) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- i) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

<p>d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;</p> <p>e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni <i>ad personam</i>, <i>fringe benefits</i> e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;</p> <p>f) il piano annuale degli acquisti.</p> <p>La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal Collegio sindacale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p>Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.</p> <p>La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.</p> <p>La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal Collegio sindacale.</p>	<p>j) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;</p> <p>k) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell'eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni <i>ad personam</i>, <i>fringe benefits</i> e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati relativa ai dati del personale, al loro reclutamento e al conferimenti di incarichi ai dipendenti;</p> <p>l) il piano annuale degli acquisti.</p> <p>La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal Collegio sindacale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p>Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Organo amministrativo trasmette al Comune di Genova una relazione scritta sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.</p> <p>La relazione all'uopo predisposta dall'Organo amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.</p> <p>La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal Collegio sindacale.</p>
--	--

Articolo 33

Il presidente del Collegio sindacale invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 31, 32, 33 e 34 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 34

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 35

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 33

Il presidente del Collegio sindacale invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Gli Organi sociali si impegnano al rispetto delle scadenze indicate dagli Articoli 31, 32, 33 e 34 del presente Statuto al fine di garantire all'azionista Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.lgs. 267 del 2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 34

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 35

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2014-DL-308 DEL 01/10/2014 AD OGGETTO:
MODIFICA STATUTI "RI.GENOVA S.R.L." E "S.P.IM. S.P.A."**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

15/10/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2014-DL-308 DEL 01/10/2014 AD OGGETTO:
MODIFICA STATUTI "RI.GENOVA S.R.L." E "S.P.IM. S.P.A."**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

15/10/2014

Il Vice Segretario Generale Vicario
[Avv. Graziella De Nitto]